

Codice A1715A

D.D. 8 giugno 2022, n. 462

Azienda faunistico venatoria "BALOCCO" - Rinnovo concessione e ricalcolo superfici dell'Azienda ai fini del calcolo della TASP -



ATTO DD 462/A1700A/2022

DEL 08/06/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Azienda faunistico venatoria “BALOCCO” – Rinnovo concessione e ricalcolo superfici dell’Azienda ai fini del calcolo della TASP -

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. n. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 390 del 23.12.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria denominata “Balocco” di ettari 1.595,00 ricadenti nella zona faunistica delle province di Vercelli e Biella, nell’omonima azienda agri-turistico-venatoria ed è stata contestualmente rilasciata la concessione fino al 31.01.2005 a favore del Signor Alessandro Colombo.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 66 del 08.03.1999 e n. 35 del 30.03.2000, di istituzione,

all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Balocco" di due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale e quaglia, aventi superfici rispettivamente di 295 ettari e di 180 ettari.

Vista la determinazione dirigenziale n. 409 del 24.12.1999, di presa d'atto della sostituzione del concessionario a favore del Signor Roberto Colombo in luogo del Signor Alessandro Colombo, dimissionario.

Vista la determinazione dirigenziale n. 65 del 08.02.2008 con la quale sono state rinnovate la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Balocco" e le due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2017.

Vista la determinazione dirigenziale n. 560 del 30.07.2008, di presa d'atto della sostituzione del concessionario a favore del Signor Giancarlo Franchini in luogo del Signor Roberto Colombo, dimissionario.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1300 del 09.12.2009 con la quale è stata autorizzata, con decorrenza dal 01.02.2010, la trasformazione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Balocco" nell'omonima azienda faunistico-venatoria con conseguente decadenza delle zone cani.

Vista la determinazione dirigenziale n. 28 del 16.01.2017 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico venatoria "Balocco" di complessivi ettari 1.595,00 e ricadente nella zona faunistica delle Province di Vercelli e Biella, a favore del Signor Giancarlo Franchini, fino al 31.01.2022.

Vista ora l'istanza AOO A1700A, N. Prot. 00026453 del 19/10/2021 di rinnovo concessione con la quale il Concessionario Sig. Franchini Giancarlo richiede il rinnovo per il tempo massimo consentito dalle norme statutarie alle stesse condizioni della determinazione dirigenziale n. 28 del 16/1/2017.

Viste le verifiche d'ufficio alla Prefettura competente di Bergamo PR_BGUTG_Ingresso_0097700_20211129 da cui risulta che a carico di Franchini Giancarlo e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011".

Vista la visura camerale agli atti d'ufficio da cui risulta che il Sig. Franchini Giancarlo risulta essere imprenditore agricolo sin dal 22/05/2008.

Preso atto che l'art. 1 All. A dell'ultimo Statuto del Consorzio, Rep. n. 1455, Racc. 1129, rogito Notaio Andrea Dragone registrato a Santhià il 20/7/2009 n. 656 Serie 1 T, approvato per adeguarlo alla vigente normativa della Regione Piemonte con Assemblea del 13/7/2009, recita: "Il Consorzio, retto dal presente Statuto, è costituito fino al 31/1/2013 e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo di nove anni; si considererà automaticamente rinnovato per uguale periodo alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo disdetta, da parte di tanti proprietari o possessori consorziati che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) della superficie del territorio dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria... omissis".

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio AOO A1700A, N. Prot. 00026453 del 19/10/2021 da cui risulta, tra l'altro, "che il Consorzio tra i proprietari dei terreni è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie e automaticamente rinnovato, che ad oggi nessuna modificazione territoriale è intervenuta e che a seguito della verifica della TASP ad oggi risultano in concessione

1.757,64 ettari.

Dato atto, pertanto che in base alle norme statutarie sopracitate e a quanto dichiarato, il Consorzio tra i proprietari dei terreni è scaduto il 31/01/2022 e si è rinnovato automaticamente fino al 31/01/2031 e conseguentemente in base alla normativa regionale la concessione potrà essere rinnovata fino al 31/01/2031.

Dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005, il territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP). In seguito alle suddette verifiche la superficie cartografica effettiva dell'A.F.V. risulta essere di 2.043,5756 ettari, di questi 1.948,0533 ettari costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva. Di tali verifiche è stata data comunicazione al Concessionario, il quale, attraverso il tecnico faunistico incaricato ha firmato per accettazione la cartografia datata 17/05/2022 e prodotta in sede di sopralluogo il 18/05/2022.

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale redatto in data 19/05/2022 dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del Concessionario Franchini Giancarlo, rinnovando fino al 31/01/2031 la concessione dell'A.F.V. "Balocco" con le superfici risultanti dall'allegata planimetria, per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione, rettificando la superficie dell'A.F.V. da ettari 1.595,00 come approvati con la precedente determinazione dirigenziale di rinnovo n. 28 del 16.01.2017 a ettari 2.043,5756 di cui ettari 1.948,0533 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Fatto presente che il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del

17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

- Di rinnovare la concessione di azienda faunistico venatoria denominata "BALOCCO" fino al 31/01/2031 intestandola al Sig. Franchini Giancarlo, nato il 13/10/1982 a Treviglio (BG), residente in Caravaggio (BG) Via Prof. Andrea Baruffi n. 40, C.F. (omissis).

- Di rettificare la superficie dell'A.F.V. "BALOCCO", ricadente nei Comuni di Balocco, Buronzo, Carisio, Formigliana, Giffenga, Mottalciata, Villanova Biellese, così come risulta dall'allegata planimetria allegata alla presente (datata 17/05/2022) per farne parte integrante e sostanziale, rettificando la superficie dell'A.F.V. da ettari 1.595,00 come approvati con la precedente determina dirigenziale di rinnovo n. 28 del 16.01.2017 a ettari 2.043,5756, di cui ettari 1.948,0533 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi; allo stesso modo anche le tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia senza facoltà di sparo dovranno essere individuabili;

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti delle Province di Biella e Vercelli.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.


IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AFV_BALOCCO_A3.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



REGIONE PIEMONTE

Data elaborazione 17-05-2022

Scala - 1:20.000

COMUNI	PROVINCIA
Balocco Buronzo Carisio Formigliana Giffenga (BI) Mottalciata (BI) Villanova Biellese (BI)	VERCELLI

TIPO	NOME	COD. AZ.
AFV	BALOCCO	VC9

SUPERFICIE TOTALE	2.043,5756 ha
SUPERFICIE TASP	1.948,0533 ha

confine Azienda

TASP

NO TASP

TASP

particelle

Base Cartografica di Riferimento
Annuale 2021 raster b/n 1:10.000

0 500 1.000 m

